Unione di Comuni
valdarnoevaldisieve

ORIGINALE

SERVIZIO CENTRO UNICO APPALTI (C.U.A.)

DETERMINAZIONE N. 961 DEL 18-12-2024

Oggetto: GARA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA ai sensi dell'art. 71 e dell'art. 107, comma 3, del D.lgs. 36/2023 relativa all'appalto dei lavori di ristrutturazione e adeguamento dellimmobile posto in località Santa Brigida nel Comune di Pontassieve (FI) per ottenere un appartamento destinato a residenzialità per soggetti disabili. PNRR-M5C2 I2.2 "Percorsi di autonomia per persone con disabilità" CUP: I94H22000800001. APPROVAZIONE DOCUMENTI DI GARA.

L'anno duemilaventiquattro addì diciotto del mese di dicembre, il Responsabile del servizio Cammilli Francesco

VISTO lo Statuto modificato dell'Unione di Comuni, entrato in vigore in data 16/01/2015 e pubblicato sul B.U.R.T. - Parte seconda n. 4 del 28/01/2015 - Supplemento n. 19;

VISTO l'art. 6, comma 1, lett. o) dello Statuto modificato con il quale si stabilisce che l'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve esercita la funzione associata degli appalti di lavori, servizi e forniture (C.U.A. – Centro Unico Appalti) per tutti i comuni dal 1° gennaio 2013;

VISTO il decreto del Presidente dell'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve n. 8 del 28/06/2024 con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del "Centro Unico Appalti (C.U.A.)", con decorrenza immediata e fino al 31/12/2024 e comunque fino a revoca;

VISTO - l'art. 225, comma 3, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, prevede "*il requisito di qualificazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c) e all'articolo 6, comma 1, lettera c), dell'allegato II 4 è richiesto a decorrere dal 1° gennaio 2024*";
- l'art. 62 del D.Lgs. 31/03/2023, n. 36 rubricato come "Aggregazione e centralizzazione delle committenze" dispone che *"1. Tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori.*

2. Per effettuare le procedure di importo superiore alle soglie indicate dal comma 1, le stazioni appaltanti devono essere qualificate ai sensi dell'articolo 63 e dell'allegato II.4. Per le procedure di cui al primo periodo, l'ANAC non rilascia il codice identificativo di gara (CIG) alle stazioni appaltanti non qualificate.
3. L'allegato di cui al comma 2 indica i requisiti necessari per ottenere la qualificazione e disciplina i requisiti premianti. In sede di prima applicazione del codice, l'allegato II.4 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sentita l'ANAC, previa intesa in sede di e la Conferenza unificata, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.
4. L'allegato di cui al comma 2 può essere integrato con la disciplina di ulteriori misure organizzative per la efficace attuazione del presente articolo, dell'articolo 63 e del relativo regime sanzionatorio, nonché per il coordinamento, in capo all'ANAC, dei soggetti aggregatori.
*5. Le **stazioni appaltanti qualificate**, fatto salvo quanto previsto al comma 1 del presente articolo e al comma 8 dell'articolo 63, possono:*
a) effettuare, in funzione dei livelli di qualificazione posseduti, gare di importo superiore alle soglie indicate al comma 1 del presente articolo;
b) acquisire lavori, servizi e forniture avvalendosi di una centrale di committenza qualificata;
c) svolgere attività di committenza ausiliaria ai sensi del comma 11;
d) procedere mediante appalto congiunto ai sensi del comma 14;
e)procedere mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione secondo la normativa vigente dalle centrali di committenza qualificate;
f) procedere all'effettuazione di ordini su strumenti di acquisto messi a disposizione
dalle centrali di committenza anche per importi superiori ai livelli di qualificazione posseduti, con preliminare preferenza per il territorio regionale di riferimento. Se il bene o il servizio non è disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno della stazione appaltante, oppure per ragioni di convenienza economica, la stazione appaltante può agire, previa motivazione, senza limiti territoriali;
g) eseguono i contratti per conto delle stazioni appaltanti non qualificate nelle ipotesi di cui al comma 6, lettera g).
***6. Le stazioni appaltanti non qualificate** ai sensi del comma 2 dell'articolo 63, fatto salvo quanto previsto al comma 1, del presente articolo: a)procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una centrale di committenza qualificata;*
b)ricorrono per attività di committenza ausiliaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera z), dell'allegato I.1 a centrali di committenza qualificate e a stazioni appaltanti qualificate;
c) procedono ad affidamenti per servizi e forniture di importo inferiore alla soglia europea di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 14 nonché ad affidamenti di lavori di manutenzione ordinaria d'importo inferiore a 1 milione di euro mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente;
d) effettuano ordini su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori, con preliminare preferenza per il territorio regionale di riferimento. Se il bene o il servizio non è disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno della stazione appaltante,
oppure per ragioni di convenienza economica, la stazione appaltante può agire, previa motivazione, senza limiti territoriali;
e) eseguono i contratti per i quali sono qualificate per l'esecuzione;

f) eseguono i contratti affidati ai sensi delle lettere b) e c);
g) qualora non siano qualificate per l'esecuzione, ricorrono a una stazione appaltante qualificata, a una centrale di committenza qualificata o a soggetti aggregatori; in tal caso possono provvedere alla nomina di un supporto al RUP della centrale di committenza affidante.
9. Il ricorso alla stazione appaltante qualificata o alla centrale di committenza qualificata è formalizzato mediante un accordo ai sensi dell'articolo 30 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, o mediante altra modalità disciplinante i rapporti in funzione della natura giuridica della centrale di committenza. Fermi restando gli obblighi per le amministrazioni tenute all'utilizzo degli strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione dai soggetti aggregatori, le stazioni appaltanti qualificate e le centrali di committenza qualificate possono attivare convenzioni cui possono aderire le restanti amministrazioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, indipendentemente dall'ambito territoriale di collocazione della stazione appaltante o centrale di committenza qualificata.
10. Le stazioni appaltanti non qualificate consultano sul sito istituzionale dell'ANAC l'elenco delle stazioni appaltanti qualificate e delle centrali di committenza qualificate. La domanda di svolgere la procedura di gara, rivolta dalla stazione appaltante non qualificata ad una stazione appaltante qualificata o ad una
centrale di committenza qualificata, si intende accolta se non riceve risposta negativa nel termine di dieci giorni dalla sua ricezione. In caso di risposta negativa.
La stazione appaltante non qualificata si rivolge all'ANAC, che provvede entro quindici giorni all'assegnazione d'ufficio della richiesta a una stazione appaltante qualificata o a una centrale di committenza qualificata., individuata sulla base delle fasce di qualificazione di cui all'articolo 63, comma 2. Eventuali inadempienze rispetto all'assegnazione d'ufficio di cui al terzo periodo possono essere sanzionate
ai sensi dell'articolo 63, comma 11, secondo periodo.
11. Le centrali di committenza qualificate e le stazioni appaltanti qualificate per i livelli di cui all'articolo 63, comma 2, lettere b) e c) possono svolgere, in relazione ai requisiti di qualificazione posseduti, attività di committenza ausiliarie in favore di altre centrali di committenza o per una o più stazioni appaltanti senza vincolo territoriale con le modalità di cui al comma 9, primo periodo. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Al di fuori dei casi di cui al primo periodo, le stazioni appaltanti possono ricorrere, per le attività di committenza ausiliarie, ad esclusione delle attività di cui all'articolo 3, comma 1, lettera z), punto 4, dell'allegato I.1, a prestatori di servizi individuati attraverso le procedure di cui al codice.

PRESO ATTO che il Comune di Pontassieve fa parte dell'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve, che ha costituito quale centrale di committenza per gli enti aderenti, il Centro Unico Appalti (C.U.A.), che opera per l'acquisizione di lavori, forniture e servizi o la conclusione di accordi quadro di lavori, forniture o servizi;

PRESO ATTO che il Comune di PONTASSIEVE ha disposto di affidare l'appalto di lavori **IN LOCALITÀ SANTA BRIGIDA NEL COMUNE DI PONTASSIEVE (FI) PER OTTENERE UN APPARTAMENTO DESTINATO A RESIDENZIALITÀ PER SOGGETTI DISABILI. PNRR-M5C2 I2.2 – "PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITÀ**

Unione di Comuni
valdarnoevaldisieve

RILEVATO CHE:

L'importo complessivo dell'appalto, compresi i costi della manodopera e i costi per la sicurezza, IVA esclusa, ammonta ad **€ 256.175,90 .**
I **costi per la sicurezza** ammontano a **€ 25.236,95 e non sono soggetti a ribasso**.
I costi della manodopera sono stimati in € 67.709,79 (pari al 29,32)% sul totale dei lavori al netto dei costi per la sicurezza e non sono soggetti ribasso.
L'importo a base di gara soggetto a ribasso, esclusi i costi per la sicurezza, ammonta quindi a € 230.938,95. L'importo a base di gara comprende i costi della manodopera.

Quanto sopra oltre IVA nei termini di legge.

DETERMINA

1) di approvare, la documentazione di gara , composta dai seguenti elaborati:
- DISCIPLINARE DI GARA
- MODELLO 1 -Dichiarazioni integrative del concorrente
- MODELLO 2 - Dichiarazioni Integrative_consorziata_ausiliaria
- MODELLO 3-Dichiarazioni ulteriori del soggetto associato
- MODELLO A - Dichiarazioni Integrative PNRR ex art. 47 del D.L. 77_2021
- MODELLO C - Comunicazione titolari effettivi
- MODELLO C1- Dichiarazioni assenza conflitti

2) Di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa e pertanto diviene esecutiva con la sua sottoscrizione.

3) Di dare atto che il responsabile unico del procedimento di gara, è il sottoscritto Cammilli Francesco in qualità di responsabile del Servizio Centro Unico Appalti.

4) Di esprimere parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa del presente atto espressa ai sensi dell'art. 147-bis, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm., attestante la correttezza amministrativa e la conformità della proposta in oggetto alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Il Responsabile del servizio
Cammilli Francesco

Unione di Comuni
valdarnoevaldisieve

Atto originale in formato digitale.
Le sottoscrizioni in dicate nell'atto sono state apposte con firme elettroniche in corso di validità ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 07/03/2005, n. 82 (C.A.D.).